



Roma, 15 febbraio 1999

**CIRCOLARE N. 34/1999**

**OGGETTO: PREVIDENZA - RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DALL'1.1.1999 - NUOVI VALORI PER GLI APPRENDISTI - CIRCOLARE INPS N. 23 DEL 9.2.1999.**

Con la circolare in oggetto l'INPS ha precisato che l'abbattimento del costo del lavoro previsto dall'ultima finanziaria (art.3, legge n.448/98) ha decorrenza dall'1 gennaio di quest'anno e riguarda tutti i settori ad eccezione di commercianti, artigiani e agricoltori, per i quali invece l'abbattimento scatterà dal 2000. L'abbattimento in questione si aggiunge alla cessazione definitiva del contributo GESCAL (0,35%), già operativa dallo scorso mese.

Con la stessa circolare l'INPS ha inoltre comunicato i nuovi valori per il '99 dei contributi dovuti per gli apprendisti.

**Aliquote contributive** - Come è noto la citata legge n.448/98 ha previsto la soppressione degli oneri a carico delle imprese per asili nido (0,10%), ENAOLI (0,16%) e TBC (0,21%), legandone la decorrenza all'emanazione del provvedimento attuativo della carbon tax. La recente emanazione di quel provvedimento (DPCM 15.1.1999) ha quindi permesso di dare attuazione a quanto sopra.

Al riguardo l'INPS ha precisato che:

- le imprese aventi diritto da subito alla soppressione dei suddetti oneri sono tutte quelle che versano il contributo per la CUAF (assegni familiari) in misura piena (2,48%) e quindi, tra le altre, le imprese inquadrare previdenzialmente nell'industria e nel terziario; parimenti hanno diritto al beneficio in questione anche quei datori di lavoro (es. associazioni di categoria) che sono esentate dal versamento della CUAF essendo interamente a loro carico i relativi trattamenti spettanti ai lavoratori;
- per effetto della soppressione del contributo ENAOLI, dal mese di gennaio cessa definitivamente per tutti i settori la fiscalizzazione degli oneri sociali, anche per la quota residua ancora spettante dall'1 gennaio '98 a seguito dell'introduzione dell'IRAP.

**Apprendisti** - Per effetto della soppressione del contributo TBC, a decorrere dall'1 gennaio '99 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti si riducono a:

- L. 4.980 (in precedenza 5.030) per gli apprendisti soggetti all'assicurazione INAIL
- L. 4.800 (in precedenza 4.850) per gli apprendisti non soggetti all'assicurazione INAIL

L'ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione ha invece subito l'aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5.54%.

Si rammenta che, in base alla legge n.551/94, il regime contributivo previsto per gli apprendisti, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, si applica anche per le zone del Centro Nord ad alto tasso di disoccupazione (per il '98 tali zone sono state individuate dal D.M. 18.12.1998).

**Regolarizzazioni** - L'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nel mese di gennaio, con l'avvertenza che in ogni caso la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

- Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.7/99; 35/98 e 17/98

**INPS**

**DIREZIONE CENTRALE**

**DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Roma, 9 febbraio 1999

**Circolare n. 23**

**OGGETTO: Art. 3, c.1 della legge della legge 23/12/1998, n. 448: soppressione delle aliquote contributive TBC, ENAOLI e ASILI NIDO. Variazioni aliquote IVS e CUAUF per particolari settori. Regolarizzazione del mese di gennaio 1999. Tabelle delle aliquote contributive vigenti dal 1/1/1999.**

**SOMMARIO:** Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/1/1999 e' stata approvata la cosiddetta "carbontax", con la quale viene finanziata, fra l'altro, la riduzione del costo del lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1 della legge 23/12/1998, n. 448

**1. ART. 3, C.1 DELLA LEGGE N. 448/1998.**

Si fa seguito al messaggio n. 14372 del 11/1/1999, per comunicare che sulla G.U. n. 11, serie generale, parte prima, del 15/1/1999, e' stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/1/1999 (entrato in vigore il 16/1/1999), con il quale, in attuazione del disposto di cui all'art. 8 della legge n. 448/1998, sono state approvate "le modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion".

Di conseguenza, in virtu' dell'art. 3. c. 1 della legge n. 448/1998 (1) sono soppressi, con effetto dal 1/1/1999 (periodo di paga in corso alla data entrata in vigore del decreto):

- il contributo destinato al finanziamento degli asili - nido, di cui all'art. 8 della legge 6/12/1971, n. 1044 ;
- i contributi destinati alle finalita' del soppresso ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), di cui all'art. 28 della legge 3/6/1975, n. 160, e all'articolo unico del DPR 30/8/1956, n. 1124;
- il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'art. 28 della legge 3/6/1975, n. 160, e all'art. 2 del DPR 2/2/1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

Relativamente ai predetti contributi si precisa che la soppressione riguarda, per i lavoratori dipendenti (esclusi gli operai agricoli), le seguenti aliquote:

- 0,10% Asili - nido;
- 0,16 Enaoli;
- Tbc nelle seguenti misure:
- 0,21% per la generalita' dei casi;
- 0,35% per i settori per i quali non e' stato previsto il trasferimento della quota 0,14 al Fondo pensionistico (lavoratori iscritti al Fondo elettrici, all'ex Fondo Autoferrotranvieri, all'Inpdap ovvero ad altri Fondi per i quali non e' intervenuto il predetto trasferimento);
- 0,35% + 3 lire per ogni soggetto assicurato relativamente al personale con qualifica di Direttore didattico, insegnante di scuola elementare ed altre categorie di personale di ruolo (cfr. circ. n. 1 del 5/1/1998).

Per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo 3 (1), nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive (diverse, quindi, dal contributo TBC) di finanziamento della gestione relativa alle prestazioni temporanee (art. 24 della legge 9/3/1989, n. 88, vedi allegato n. 2) risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle predette aliquote e' differita al 1/1/2000.

Al riguardo e' opportuno fornire le precisazioni che seguono.

La gestione "prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui al citato art. 24 della legge 9/3/1989, n. 88 e' finanziata, oltre che dal contributo TBC oggetto di soppressione, dal gettito delle seguenti aliquote contributive:

- Disoccupazione
- Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto
- Tubercolosi
- CIG ordinaria
- CIG ordinaria edilizia
- CISOA (integrazioni salariali operai agricoli)
- Contributo malattia (per i soggetti aventi titolo alle indennita' economiche di malattia)
- Contributo per le indennita' economiche di maternita'
- CUA.F.

E' da rilevare che:

- il contributo per la disoccupazione risulta fissato per tutti i settori in uguale misura: 1,61 (di cui lo 0,30% e' destinato al Fondo di rotazione per la formazione professionale), ad eccezione del settore agricolo per il quale l'aliquota e' del 2,75%;
- il contributo destinato al Fondo di garanzia per il T.F.R. e' dovuto, per tutti i settori destinatari della disciplina ex art. 2120 c.c., nella misura dello 0,20%;
- il contributo per la cassa integrazione ordinaria e' dovuto, dalle sole aziende industriali destinatarie della disciplina CIG, in misura differenziata dell'1,90% o del 2,20% a seconda che occupino fino ovvero oltre 50 dipendenti; per gli operai dell'edilizia e del settore lapidei il contributo e' dovuto in misura superiore, rispettivamente 5,20% e 3,70%. Per il solo settore agricolo il contributo e' dovuto in misura inferiore a quello dell'industria (1,50%).

Le contribuzioni per le indennita' economiche di malattia (tabella G allegata alla legge 28.2.86 n. 41) e di maternita' (art. 21 legge 1204/71, D.L. 493/72 e Decreto interministeriale 21.2.96) sono cosi' fissate:

Settore	% malattia	% maternita'	% totale
Industria, artigianato, marittimi, gente dell'aria, spettacolo (D.lgs. 30/4/97 n. 182)	2,22	0,66	2,88
Commercio e terziario, proprietari di fabbricati e servizi culto	2,44	0,44	2,88
Credito, assicurazione e servizi appaltati	2,55	0,33	2,88
Trasporti R.D. 148/1931	2,72	0,66	3,38
Agricoltura: operai impiegati	0,683 ENPAIA	0,23 0,63	0,913 0,63
Allievi dei cantieri scuola e Lavoro L. 418/75	-	0,01	0,01
Giornalisti professionisti iscritti INPGI	-	0,85	0,85

Dalla tabella sopra riportata si evince che, ad esclusione del settore agricolo e della categoria degli allievi ex L. 418/75, per nessun settore sono previste aliquote inferiori a quelle dell'industria, non essendo rilevante la posizione dei giornalisti assicurati all'INPS solo per la maternita'.

Ai fini dell'applicazione del citato art.3, c.1 della legge n. 448/98, non assume rilevanza la circostanza che per talune categorie di lavoratori (impiegati dell'industria, impiegati del credito e dell'assicurazione, impiegati dei partiti politici, organismi sindacali e associazioni di categoria, dirigenti), in mancanza del diritto degli stessi all'indennita' economica

di malattia, il relativo contributo non sia dovuto, mentre e' dovuto quello per le prestazioni di maternita'.

Parimenti, sempre ai fini dell'applicazione del citato art.3, c.1 della legge n. 448/98, non assume rilevanza l'eventuale esonero dal contributo di maternita', dal contributo DS (per i lavoratori cui sia garantita la stabilita' di impiego) ovvero dalla contribuzione CIG.

Diversa si presenta, invece, la situazione tra i diversi settori di attivita' e categorie per quanto riguarda il contributo per la CUAFF (assegno per il nucleo familiare). E' da osservare, al riguardo, che nei casi in cui siano previste aliquote inferiori a quella fissata per l'industria dal D.M 21.2.96, trova applicazione l'art. 37, comma 1, lett. d) della legge 9.3.1989, n. 88.

Di seguito si elencano i settori e le categorie per i quali le aliquote per la CUAFF risultano inferiori a quella generale del 2,48 prevista per l'industria:

Settori	Aliquote %
Datori di lavoro Artigiani e Commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29.12.56 n. 1533, e 27 novembre 1960, n 1397, e succ. modif.	0,43
Datori di lavoro titolari di imprese agricole	0,43
Datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi CD-CM (legge 22,11,54, n. 1136) e succ. modific.	0,01
Cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello Schedario generale - sezione agricola	0,01
Cooperative di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici (L. 240/84) iscritte nei registri prefettizi :	0,28
OTI	0,28
Impiegati e dirigenti - se iscritta nella sezione agricola: impiegati e dirigenti	0,01
Imprese della pesca di cui all'art. 11 L. 14.7.65, n. 963 munite del permesso della pesca locale o ravvicinata	0,01
Pescatori e cooperative piccola pesca L. 13.3.58, n. 250	0,01
Cooperative e loro consorzi (diverse da quelle sopra elencate) qualunque sia l'attivita' esercitata, iscritte nei registri Prefettizi o nello schedario generale della cooperazione (D. Lgs. C.P.S. 14.12.47, n. 1577) e succ. modif.	0,28
Allievi dei cantieri scuola e lavoro L. 418/75	1,28

Dalle considerazioni sopra esposte, d'intesa con i Ministeri del Lavoro e del Tesoro, si e' pervenuti nella determinazione che i settori e le categorie nei confronti dei quali trova applicazione il differimento al 1° gennaio 2000 della soppressione dei contributi Asili nido, Enaoli e TBC siano quelli, riportati nella tabella precedente, per i quali il contributo CUAFF risulta inferiore a quello dell'industria (2,48%).

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del differimento le ipotesi di esenzione dal versamento del contributo CUAFF.

Per quanto attiene, inoltre, all'applicazione del disposto normativo (art.3, c. 1 della legge n. 448/98) l'azienda dovra' essere valutata nel suo complesso non assumendo rilevanza le qualifiche rivestite dai singoli lavoratori.

In particolare per i lavoratori con qualifica di apprendista, ai fini della soppressione del contributo settimanale in cifra fissa di lire 130, dovra' farsi riferimento al settore di appartenenza dell'azienda e, pertanto,

lo stesso continuerà ad essere preteso per i settori per i quali opera il differimento in questione.

Ai fini della soppressione delle aliquote in questione per i lavoratori all'estero trovano applicazione i criteri sopra illustrati.

## **2. FISCALIZZAZIONE.**

Dal 1/1/1999, per le aziende non più tenute al versamento del contributo Enaoli e', ovviamente, venuto meno il beneficio della fiscalizzazione. Il beneficio, tuttavia, rimane in vigore fino al 31/12/1999 per quei settori per i quali il contributo Enaoli continua ad essere dovuto.

## **3. APPRENDISTI.**

In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 1,8% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 1998, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/1999:

Contributo apprendisti senza la quota TBC

Contributo settimanale apprendisti 1999	Lire	Euro
Senza Inail	4.800	2,48
con Inail	4.980	2,57

Contributo apprendisti comprensivo di quota TBC

Contributo settimanale apprendisti 1999	Lire	Euro
Senza Inail	4.930	2,55
con Inail	5.110	2,64

Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità pari a 32 lire settimanali a carico del datore di lavoro.

La ripartizione delle quote alle varie gestioni e' contenuta nell'allegata tabella.

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per tutti i settori.

Per l'apprendista operaio dipendente da azienda agricola l'aliquota dovuta al Fpld dall'apprendista, a decorrere dal 1/1/1999, e' pari a 4,04% ( 3,54% + 0,50%).

## **4. VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE IVS E CUAF.**

Com'è noto, il Decreto interministeriale (Ministero del lavoro, Ministero del tesoro) del 21/2/1996 (G.U. n. 83 del 9/4/1996), in attuazione dell'art. 3, c. 23 della legge 8/8/1995, n. 335, ha elevato al 32% l'aliquota di finanziamento del Fpld gestito dall'INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc, indennità economiche di maternità e Cuaf.

Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 ( vedi circ. n. 103 del 15/5/96) l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota Fpld, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, l'onere, posto a carico del datore di lavoro, e' stato scaglionato, per effetto delle disposizioni contenute all'art. 27, c. 2-bis della legge 28/2/1997, n. 30, mediante un incremento dello 0,50% ogni due anni, a decorrere dal 1/1/1997.

Inoltre relativamente al personale dirigente iscritto all'INPDAI, il D.lgs. 29/6/1998, n. 278, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 24.4.1997, n. 181, ha previsto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare non sia più stabilita in misura fissa ma sia determinata con riferimento all'aliquota in vigore al 31.12.1996, diminuita nelle misure indicate nell'art. 4 dello stesso decreto (circolare n. 206 del 2/10/1998).

A decorrere dal 1/1/1999, pertanto, per particolari settori di attività, le aliquote IVS e CUAF subiranno le seguenti variazioni:

Voci contributive	Aliquota 12/98	Aliquota 1/99	Differenza
CUAF			
Dirigenti INPDAI	3,34	2,48	-0,86
Dirigenti INPDAI (Coope-	1,14	0,28	-0,86

ative L.240/84 iscritte nei registri Prefettizi)			
IVS			
Dirigenti Commercio e Credito	32,63	32,70	+0,07
Coop.L.240/84 Iscritte nei registri Prefettizi sezione agricola (quali- fiche impiegatizie)	31,52	32,00	+0,48
Aziende agricole con ti- tolare iscritto IVS (qualifiche impiegatizie)	31,52	32,00	+0,48
Piloti di porti	28,21	28,71	+0,50
Cooperative della piccola pesca L.250/58	13,55	14,05	+0,50
Lavoratori all'estero in Paesi Extra CEE in regime di legge n. 398/87.	28,78	29,28	+0,50
Enti pubblici esclusi dai contributi CUA e Mater- nita'	28,91	29,41	+0,50

Ovviamente continuerà ad applicarsi lo scaglionamento dello 0,50% in tutti i casi in cui, per la situazione soggettiva aziendale, non si sia ancora realizzato l'integrale aumento del F.P.L.D. di 4,43 punti percentuali.

**5. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE AL F.P.L.D PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA ISCRITTE NEI REGISTRI DELLE NAVI MINORI E DEI GALLEGGIANTI (Art. 9, Legge 26/7/1984 n. 413).**

Per le aziende in epigrafe, si forniscono le seguenti precisazioni.

Nel calcolo delle aliquote di tale settore, com'è noto, si deve tener conto (v. circ. n. 60 del 13/3/1998) delle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146: "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola".

L'art.9 della legge n.413/84, infatti, dispone che per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori, l'aliquota dovuta al Fpld deve essere adeguata alla misura prevista per le aziende del settore agricolo.

In ordine a tale criterio, l'aliquota indicata per il Fpld, è comprensiva, già con decorrenza 1/1/1998, dell'aumento disposto per il settore agricolo dall'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146.

Tale aumento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0.20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL) di cui all'art.3, c..23, della legge 8.8.1995, n.335, come per gli altri settori produttivi.

Al 1 gennaio 1999, congiuntamente a detto aumento annuale dell'aliquota, teso al raggiungimento dell'aliquota comune del 32 per cento (già operante per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca mediterranea e a quella oltre stretti), dovrà applicarsi anche l'aumento biennale a carico delle aziende pari a 0.48 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fpld (art. 27, c. 2-bis, L. n. 30/1997).

Si riportano, pertanto, le variazioni contributive afferenti tale settore.

Aliquota 01-12/98	Aliquota 1/99	Differenza	
Industria della pesca costiera	22,72+0,70 ex Gescal	23,90+0,70 ex Gescal	+ 1,18 (+0,70)

Personale soggetto L.413/84	di cui 6,89 a carico del marito	di cui 7,39 a carico del marito	+0,48)
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------

**6. AZIENDE AGRICOLE. OPERAI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO.**

**1. ALIQUOTE TBC-ENAOI E ASILI NIDO.**

Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1, le quote fissate per le contribuzioni in epigrafe (TBC 0,01- ENAOI 0,01- ASILI NIDO 0,10) saranno poste a carico dei datori di lavoro agricoli, per l'intero anno 1999, nelle misure riportate nelle allegate tabelle e cesseranno con effetto dal 1/1/2000.

**2. ALIQUOTE IVS.**

Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al F.P.L.D, per le aziende in epigrafe si deve far riferimento alle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art.3, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146: "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola". Tali disposizioni prevedono una graduale equiparazione del settore agricolo agli altri settori produttivi (v. circ. n. 194 del 22/9/1997) .

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c.1 del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146, con decorrenza 1/1/1998, l'aliquota di finanziamento F.P.L.D, per la generalita' delle aziende agricole, e' elevata annualmente, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, nella misura di 0.20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1/1/1999 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D risultano cosi' fissate:

Aliquota 01-12/98	Aliquota 1/99	Differenza
23,20 (compr.0,11 quota base) di cui 6,54 a carico del lavoratore	23,90 (compr.0,11 quota base) di cui 7,04 a carico del lavoratore	+0,70

Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, c.2 del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146, con decorrenza 1/7/1997, per aziende agricole di "tipo industriale" l'aliquota di finanziamento al F.P.L.D e' elevata annualmente nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1/1/1999 si determinano le seguenti variazioni relative al F.P.L.D:

Aliquota 07/97- 06/98	Aliquota 07/98-06/99	Aliquota 07/99	Differenza da 07/99
23,60 (compr.0,11 quota base) di cui 6,54 a carico del lavoratore	24,70 (compr.0,11 quota base) di cui 7,04 a carico del lavoratore	25,80 (compr.0,11 quota base) di cui 7,54 a carico del lavoratore	+1,10

Le aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole, a seguito dello scaglionamento previsto dell'art.27, c. 2-bis della legge 28/2/1997, n. 30, avranno, dal 1/1/1999 , l'ulteriore incremento dello 0,50% dell'aliquota relativa al F.P.L.D.

L'ulteriore definitivo incremento di 0,02 punti percentuali si applichera' con decorrenza 1/1/2001.

**3. LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI.**

I datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono lavoratori stranieri con permesso di lavoro stagionale di cui agli art. 24 e 25 del testo unico sull'immigrazione D.lgs 25.7.1998, n.286, non sono tenuti al versamento dei contributi: Asili nido, Cassa integrazione salari operai agricoli, assicurazione TBC.

Essi sono obbligati al pagamento dei contributi:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- Assistenza orfani lavoratori (ex ENAOLI);
- Assicurazione infortuni sul lavoro;
- Contributo prestazioni economiche malattia
- Tutela lavoratrici madri

In sostituzione dei contributi per assegni familiari ed assicurazione di-  
soccupazione, il datore di lavoro e' tenuto a versare un contributo in mi-  
sura pari all'importo dei medesimi e destinato al fondo nazionale per le  
politiche migratorie di cui all'art. 45 del T.U.

Pertanto l'aliquota totale dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori  
stagionali extracomunitari dichiarati nei modelli dmag secondo le istruzio-  
ni riportate nella circ. N. 258 del 17.12.1998 (mess. N. 11732) e' pari a  
31,763 punti percentuali.

#### **6.4 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI IN AGRI- COLTURA**

Per le aziende agricole restano confermate per l'anno 1999 le misure delle  
riduzioni e delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigen-  
te. Si rinvia, pertanto, alle disposizioni impartite con le circolari n. 38  
del 19/2/1997 e n.107 del 12/5/1997 concernenti le disposizioni di cui  
all'art.11, c.27 della legge n. 537/93 in materia di territori montani e  
zone svantaggiate e quelle di cui all'art.14, c. 1 della legge n. 64/86  
,cosi' come modificate dall'art.11, c. 2 della legge n. 81/97 per le azien-  
de ubicate nel mezzogiorno. Nell'allegata tabella sono riportate le misure  
delle riduzioni previste.

#### **6.5 RICLASSIFICAZIONE ZONE SVANTAGGIATE**

L'art. 3, c. 2 della legge n. 448/98 (1) ha prorogato di due anni i termi-  
ni fissati dall'art.2, c.1 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 per la decor-  
renza della redistribuzione del complesso delle agevolazioni di cui  
all'articolo 11, c.27 della legge n. 537/93, in base ad una nuova classifi-  
cazione delle zone svantaggiate.

Le disposizioni attinenti tale materia avranno, pertanto, decorrenza  
1/1/2000.

#### **7. REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1999 PER LE AZIENDE CHE O- PERANO CON IL SISTEMA DEL DM.**

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gen-  
naio 1999 hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai  
precedenti punti, potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deli-  
berazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del  
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del  
23/12/1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo  
mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 dovranno essere seguite le  
seguenti modalita':

##### **7.1 DATORI DI LAVORO AVENTI TITOLO ALLA SOPPRESSIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 3. C. 1 DELLA LEGGE N. 448/1998.**

I datori di lavoro in epigrafe potranno recuperare la differenza contribu-  
tiva versata in piu' riportando il relativo importo in uno dei righi in  
bianco del quadro "D" del mod DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuo-  
va istituzione "R850" e dalla dicitura "Rec. Contr. ex art. 3, c.1 L.  
448/98".

##### **7.2 DATORI DI LAVORO PER I QUALI LA SOPPRESSIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 3. C. 1 DELLA LEGGE N. 448/1998 OPERA DAL 1.1.2000.**

Per il versamento delle aliquote contributive (0,10% Asili nido, 0,16% E-  
naoli e Tbc nelle misure riportate al punto1) non versate per il mese di  
gennaio 1999, dovra' essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro  
"B-C" del mod DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di  
nuova istituzione "M202" e dalla dicitura "Diff. Contr. ex art. 3 L.  
448/98".



Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

**7.3 DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO DELL'INCREMENTO BIENNALE DELL'ALIQUTA F.P.L.D. (ART.27, C. 2-BIS, LEGGE N. 30/97)**

Ai fini del versamento delle differenze versate in meno dal 1° gennaio 1999 derivanti dalla mancata applicazione dell'incremento dell'aliquota F.P.L.D, previsto dall'art.27 della legge 28/2/1997 n. 30, dovrà essere utilizzato il codice "M191", istituito con la circolare n. 77 del 25 marzo 1997, secondo le modalita' nella stessa contenute.

**7.4 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO APPRENDISTI.**

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righe in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per tutte le ipotesi sopracitate in cui la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 17/2/1999 e fino alla data di versamento. Il relativo importo sara' indicato in uno dei righe in bianco del quadri "B/C" del mod. DM10/2 preceduto dal consueto codice "Q900" e dalla dicitura "oneri accessori".

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

allegati omissis